

*Sopprimere i commi 8 e 14.*

1. **135.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 8 e 15.*

1. **136.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 8 e 16.*

1. **137.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 8 e 17.*

1. **138.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 8.*

1. **23.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 8, sostituire le parole: Alle scuole paritarie con le seguenti: Agli enti privati gestori di scuole non statali.*

1. **281.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 8, sostituire la parola: paritarie con le seguenti: istituite dai privati o dagli enti locali.*

1. **373.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 8, sostituire la parola: paritarie con le seguenti: non statali.*

1. **280.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 8, sostituire le parole da: che abbiano i requisiti fino alla fine del comma con le seguenti: è riconosciuto il trattamento fiscale previsto per le scuole di Stato.*

1. **195.** Bono, Napoli, Aloï.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*8-bis. Per garantire la possibilità di accesso ai diversi tipi di scuola lo Stato individua forme di sostegno per le famiglie.*

1. **282.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sopprimere i commi 9 e 10.*

1. **139.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 9 e 11.*

1. **140.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 9 e 12.*

1. **141.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 9 e 13.*

1. **142.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 9 e 14.*

1. **143.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 9 e 15.*

1. **144.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 9 e 16.*

1. **145.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 9 e 17.*

1. **146.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 9.*

1. **24.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sostituire i commi 9, 10 e 11 con i seguenti:*

9. Al fine di garantire un'effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie, tutte le istituzioni scolastiche della fascia dell'obbligo ricevono per il loro funzionamento un contributo ordinario da parte dello Stato e un contributo perequativo da parte delle regioni.

10. Il contributo ordinario, sotto forma di buono, è assegnato dal Ministero della pubblica istruzione alle famiglie e, secondo le indicazioni di queste, accreditato alle istituzioni scolastiche. L'ammontare del buono è determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base del costo medio per studente delle scuole statali della fascia dell'obbligo.

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni fissano con legge i criteri e le modalità di attribuzione del contributo perequativo a tutte le istituzioni scolastiche che operano in situazioni di particolare svantaggio o in aree a forte processo immigratorio.

1. **374.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:*

9. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti calcolati secondo i parametri indicati nei periodi successivi a questo comma, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari. Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema pubblico educativo ricevono dagli iscritti il contributo di funzionamento erogato dal Ministero della pubblica istruzione sotto forma di « buono ». Tale « buono », personale e non negoziabile, è attribuito, annualmente, ad ogni persona avente diritto. I « buoni » possono essere accettati da qualsiasi scuola del sistema pubblico educativo e non costituiscono entrate soggette ad imposte. L'ammontare unitario massimo di tale contributo è fissato annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo, sulla base del costo per alunno stabilito attraverso una media nazionale determinata statisticamente per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario immediatamente precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine di grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno immediatamente precedente.

10. Gli interventi economici previsti a copertura delle spese per il buono-scuola alle famiglie potranno essere erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo. L'autonomia finanziaria degli istituti può prevedere altre forme di contribuzione integrativa e perequativa.

1. **290.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sostituire il comma 9 con i seguenti:*

9. Al fine di riconoscere agli studenti o alle loro famiglie il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed educativa da frequentare, le scuole paritarie ricevono annualmente un contributo statale, denominato « buono-scuola », erogato in ragione del costo unitario per alunno iscritto alla scuola, determinato statisticamente attraverso una media nazionale per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario immediatamente precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno immediatamente precedente, aumentato del tasso programmato di inflazione.

9-bis. L'ammontare del buono-scuola è stabilito annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo.

9-ter. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, pari a lire 300 miliardi per l'anno 2000 e 400 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gli accantonamenti relativi ai Ministeri della pubblica istruzione, degli affari esteri, dei trasporti e della navigazione.

**1. 196.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Fermi restando le competenze e gli interventi delle regioni e degli enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dalla presente legge, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni delle scuole e istituti paritari a decorrere dal terzo anno di età dell'alunno fino al compimento degli studi secondari. A decorrere dall'esercizio finan-

ziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui sopra sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Tali interventi finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole e degli istituti riconosciuti o paritari, sono articolati come segue:

a) ai genitori degli alunni e delle alunne delle istituzioni non statali paritarie è attribuito un contributo, mediante credito di imposta, corrispondente, in misura totale per ogni figlio o figlia che frequenta la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media e i primi due anni della scuola secondaria e in misura del 70 per cento per coloro che frequentano gli anni successivi del sistema educativo pubblico, all'ammontare unitario, determinato annualmente e statisticamente, dal costo medio sostenuto dallo Stato per ogni alunno o alunna che frequenta le istituzioni statali;

b) ai genitori degli alunni e delle alunne che frequentano le istituzioni non statali, riconosciute, è consentita una detrazione fiscale sull'imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle spese sostenute per ogni figlio o figlia e in misura non superiore al limite massimo di deducibilità consentito dalle norme vigenti.

**1. 318.** Giovanardi, Follini.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dalla presente legge entro i capitoli di bilancio, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari comunque nei limiti di spesa previsti dal comma 9. Gli studenti che usufruiscono del servizio scolastico nazionale hanno diritto all'uguaglianza di tratta-

mento, anche economico, indipendentemente dalle istituzioni che decidono di frequentare. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al primo periodo del presente articolo sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Tali interventi, in misura totale nell'intera fase dell'istruzione dell'obbligo, e in misura non inferiore al 70 per cento del costo medio per alunno di scuole statali dello stesso livello nelle restanti scuole materne e scuole ed istituti superiori, sono finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole paritarie alle stesse condizioni economiche previste per le corrispondenti scuole statali, nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate comunque nei limiti di spesa previsti dal comma 9. L'importo documentato degli oneri sostenuti dalle famiglie di alunni di scuole statali e paritarie per l'acquisto di libri di testo, di sussidi didattici di uso personale, per trasporti scolastici e per altre spese scolastiche non coperte dagli interventi finanziari statali o di enti locali è oggetto di detrazione di imposta sull'IRPEF in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva. Le somme di cui al terzo periodo sono destinate ai genitori degli alunni delle scuole paritarie e, previo loro esplicito assenso, sono accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico in corso. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con *handicap*.

**1. 284.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti

calcolati secondo i parametri indicati nei periodi successivi a questo comma, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari. Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema pubblico educativo ricevono dagli iscritti il contributo di funzionamento erogato dal Ministero della pubblica istruzione sotto forma di « buono ». Tale « buono », personale e non negoziabile, è attribuito, annualmente, ad ogni persona avente diritto. I « buoni » possono essere accettati da qualsiasi scuola del sistema pubblico educativo e non costituiscono entrate soggette ad imposte. L'ammontare unitario massimo di tale contributo è fissato annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo, sulla base del costo per alunno stabilito attraverso una media nazionale determinata statisticamente per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario immediatamente precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine di grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno immediatamente precedente.

**1. 283.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, paritario tra scuola statale e scuola paritaria non statale. Il finanziamento per le scuole paritarie non statali è individuato, ogni anno, nella quota *pro capite* sostenuta dallo Stato per gli alunni delle scuole statali, ridotta della metà. Con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari.

**1. 197.** Bono, Napoli, Aloï.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, paritario tra scuola statale e scuola paritaria non statale. Il finanziamento per le scuole paritarie non statali è individuato, ogni anno, nella quota *pro capite* sostenuta dallo Stato per gli alunni delle scuole statali, ridotta di un quarto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari.

**1. 198.** Bono, Napoli, Aloï.

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole:* delle scuole statali e paritarie.

**\*1. 223.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole:* delle scuole statali e paritarie.

**\*1. 321.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 9, sostituire le parole da:* scuole statali e paritarie *fino alla fine del comma con le seguenti:* scuole pubbliche, private e degli enti locali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione, mediante l'assegnazione di buoni scuola di pari importo.

**1. 375.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola:* paritarie *con le seguenti:* private non statali.

**1. 287.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola:* paritarie *con le seguenti:* non statali.

**1. 285.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole:* e alle province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* , alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali.

**1. 376.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da:* della spesa sostenuta *fino alla fine del periodo con le seguenti:* di tali diritti.

**1. 11.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole per l'istruzione con le seguenti: per le tasse scolastiche.*

- 1. 322.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: borse di studio con le seguenti: un credito di imposta formativo.*

- 1. 377.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: di pari importo.*

- 1. 288.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: di pari importo fino alla fine del periodo con le seguenti: differenziate per ordine e grado di istituzione, proporzionato alla spesa sostenuta e documentata.*

- 1. 224.** Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone, Buttiglione.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: di pari importo fino alla fine del periodo con le seguenti: eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione e tali comunque da permettere, a regime, l'assolvimento gratuito dell'obbligo scolastico, secondo quanto previsto dalla Costituzione, sia nella scuola statale che nella scuola non statale.*

- 1. 229.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: di pari importo con le seguenti: commisurate all'entità delle spese sostenute.*

- 1. 286.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tali comunque da permettere un graduale assolvimento gratuito dell'obbligo scolastico, secondo quanto previsto dalla Costituzione, sia nella scuola statale che nella scuola paritaria.*

- 1. 289.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione proporrà al Parlamento un disegno di legge per stabilire i criteri della ripartizione di tali somme e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi a norma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per l'indicazione del loro utilizzo in modo da favorire le famiglie in condizioni disagiate. Tali benefici devono essere rapportati esclusivamente al reddito e quindi, erogati in misura egualitaria.*

- 1. 12.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,*

- 1. 378.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: di tali somme aggiungere le seguenti: , in base alla popolazione scolastica,*

- 1. 379.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: e per l'individuazione fino alla fine del comma con il seguente periodo: . Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i criteri e le modalità per la fruizione dei benefici e provvedono alla loro distribuzione.

- 1. 380.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

*9-bis.* Ai fini di equiparare percentualmente gli oneri previdenziali a carico delle scuole non statali paritarie a quanto previsto per le scuole statali, a partire dal 1° gennaio 2000 la percentuale degli oneri contributivi a favore dell'INPS a carico del datore di lavoro è ridotta per tutti al 24,20 per cento della retribuzione lorda. Di conseguenza, la differenza fra la nuova misura percentuale ridotta e quella maggiore dovuta dalle scuole non statali paritarie è a carico dello Stato.

*9-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma *9-bis*, pari a lire 89 miliardi per l'anno 2000, a lire 94 miliardi per l'anno 2001, a lire 97 miliardi a partire dall'anno 2002, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

- 1. 199.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

*9-bis.* I criteri di erogazione delle borse di studio, contributi e altre provvidenze sono stabiliti dalle regioni anche in riferimento alla programmazione dell'offerta formativa territoriale.

- 1. 200.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

*9-bis.* Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

*e-bis)* scuola privata o legalmente riconosciuta, di ogni ordine e grado.

- 1. 201.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

*9-bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-bis)* è aggiunta la seguente: « *l-ter)* le spese per frequenza di corsi di scuola materna, di istruzione elementare, secondaria di primo e di secondo grado ed universitaria delle istituzioni statali e non statali, parificate o legalmente riconosciute ».

- 1. 319.** Giovanardi, Follini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

*9-bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-*bis*, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: « *e)* le spese per frequenza di corsi di scuola materna, di istruzione elementare, secondaria di primo e di secondo grado ed universitaria delle istituzioni statali e non statali, parificate o legalmente riconosciute ».

- 1. 320.** Giovanardi, Follini.

Sopprimere i commi 10 e 11.

- 1. 147.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 10 e 12.*

- 1. 148.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 10 e 13.*

- 1. 149.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 10 e 14.*

- 1. 150.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 10 e 15.*

- 1. 151.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 10 e 16.*

- 1. 152.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 10 e 17.*

- 1. 153.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 10.*

- \*1. 25.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere il comma 10.*

- \*1. 202.** Bono, Napoli, Aloï.

*Sopprimere il comma 10.*

- \*1. 381.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Gli interventi economici previsti a copertura delle spese per il buono-scuola alle famiglie potranno essere erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo. L'autonomia finanziaria degli istituti può prevedere altre forme di contribuzione integrativa e perequativa.

- 1. 291.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Al fine di garantire a tutte le famiglie degli alunni, in età scolare e prescolare, delle scuole statali e delle scuole paritarie la integrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto di libri di testo, dei sussidi didattici di uso personale e per tutte le altre spese scolastiche, i relativi oneri, purché debitamente documentati e non coperti da altri interventi, costituiscono credito d'imposta da utilizzare secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

- 1. 203.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad individuare i criteri e le modalità di accredito dei buoni alle singole istituzioni scolastiche, sulla base delle scelte operate dalle famiglie.

- 1. 382.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole:* dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 *con le seguenti:* dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

- 1. 323.** Giovanardi, Follini.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da:* mediante detrazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* che verrà assegnata annualmente dal Ministro della pubblica istruzione.

- 1. 383.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole:* della detrazione fiscale *con le seguenti:* del credito d'imposta.

- 1. 226.** Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone, Buttiglione.

*Sopprimere i commi 11 e 12.*

- 1. 154.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 11 e 13.*

- 1. 155.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 11 e 14.*

- 1. 156.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 11 e 15.*

- 1. 157.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 11 e 16.*

- 1. 158.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 11 e 17.*

- 1. 159.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 11.*

- \*1. 26.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sopprimere il comma 11.*

- \*1. 204.** Bono, Napoli, Aloï.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Gli interventi di cui al comma 9 sono realizzati progressivamente, a partire dall'anno 2000, garantendo la gratuità dell'obbligo agli iscritti alla classe prima elementare e media e, prioritariamente, a favore delle famiglie in condizioni disagiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio. Gli interventi saranno estesi progressivamente agli iscritti alle altre classi per giungere a regime nell'anno 2004.

- \*\*1. 227.** Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone, Buttiglione.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Gli interventi di cui al comma 9 sono realizzati progressivamente, a partire dall'anno 2000, garantendo la gratuità dell'obbligo agli iscritti alla classe prima elementare e media e, prioritariamente, a favore delle famiglie in condizioni disagiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio. Gli interventi saranno estesi progressivamente agli iscritti alle altre classi per giungere a regime.

**\*\*1. 292.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Se-  
stini.

*Al comma 11, sopprimere il primo pe-  
riodo.*

**1. 384.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, San-  
tandrea.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire  
la parola: prioritariamente con la seguente:  
esclusivamente.*

**1. 13.** Lenti, Giordano, Nardini, Malen-  
tacchi, Cangemi, Valpiana.

*Al comma 11, primo periodo, aggiungere,  
in fine, le parole: e degli alunni meritevoli.*

**1. 385.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, San-  
tandrea.

*Dopo il comma 11 aggiungere il se-  
guente:*

11-bis. Le donazioni e i lasciti alle isti-  
tuzioni paritarie, purché debitamente do-  
cumentati, sono esenti da imposte e sono  
deducibili dal reddito complessivo.

**1. 205.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi,  
Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Dopo il comma 11 aggiungere il se-  
guente:*

11-bis. L'importo documentato degli  
oneri sostenuti dalle famiglie di istituzioni  
statali e non statali per l'acquisto di libri  
di testo, di sussidi didattici di uso perso-  
nale, per trasporti scolastici e per altre  
spese scolastiche non coperte dagli inter-  
venti finanziari statali o di enti locali è

oggetto di credito di imposta in misura non  
superiore al 50 per cento della spesa com-  
plessiva. Le somme destinate ai genitori  
degli alunni delle scuole e istituti paritari,  
previo loro esplicito assenso, possono es-  
sere accreditate presso le scuole stesse, che  
attestano la frequenza degli alunni, entro e  
non oltre il 30 novembre dell'anno scola-  
stico in corso.

**1. 324.** Giovanardi, Follini.

*Sopprimere i commi 12 e 13.*

**1. 160.** Lenti, Nardini, Giordano, Malen-  
tacchi, Cangemi, Vendola, Bonato, Bo-  
ghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 12 e 14.*

**1. 161.** Lenti, Nardini, Giordano, Malen-  
tacchi, Cangemi, Vendola, Bonato, Bo-  
ghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 12 e 15.*

**1. 162.** Lenti, Nardini, Giordano, Malen-  
tacchi, Cangemi, Vendola, Bonato, Bo-  
ghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 12 e 16.*

**1. 163.** Lenti, Giordano, Nardini, Malen-  
tacchi, Bonato, Cangemi, Vendola, Bo-  
ghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 12 e 17.*

**1. 164.** Lenti, Giordano, Nardini, Malen-  
tacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Bo-  
ghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 12.*

**1. 27.** Lenti, Giordano, Nardini, Malen-  
tacchi.

*Al comma 12, sostituire le parole da:* ai commi 9, 10 e 11 *fino a:* e di lire 300 *con le seguenti:* al comma 9 è autorizzata la spesa di lire 750 miliardi per l'anno 2000 e di lire 800.

1. **206.** Bono, Napoli, Aloï.

*Al comma 12 sostituire le parole da:* 250 miliardi *fino a:* 300 miliardi *con le seguenti:* 300 miliardi per l'anno 2000 e di lire 350 miliardi.

1. **207.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Sopprimere i commi 13 e 14.*

1. **165.** Lenti, Nardini, Giordano, Malentacchi, Cangemi, Vendola, Bonato, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 13 e 15.*

1. **166.** Lenti, Nardini, Giordano, Malentacchi, Cangemi, Vendola, Bonato, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 13 e 16.*

1. **167.** Lenti, Nardini, Giordano, Malentacchi, Cangemi, Vendola, Bonato, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 13 e 17.*

1. **168.** Lenti, Nardini, Giordano, Malentacchi, Cangemi, Vendola, Bonato, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 13.*

1. **28.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 13, sostituire le parole:* 280 miliardi per le spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico in-

tegrato *con le seguenti* 350 miliardi per le spese di partecipazione alla realizzazione dell'obbligo scolastico nelle scuole paritarie.

1. **208.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Al comma 13, sostituire le parole:* del sistema prescolastico integrato *con le seguenti:* della scuola dell'infanzia.

1. **386.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Sopprimere i commi 14 e 15.*

1. **171.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 14 e 16.*

1. **172.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere i commi 14 e 17.*

1. **173.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 14.*

1. **29.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 14, premettere le parole:* Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con *handicap*. A tal fine.

1. **293.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 14, dopo le parole: nelle istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: statali, paritarie private e degli enti locali, e legalmente autorizzate.*

- 1. 387.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 14, dopo le parole: nelle istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: statali e degli enti locali.*

- 1. 14.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Valpiana.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

*14-bis.* Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio e all'istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dalla presente legge, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari. Gli studenti che usufruiscono del servizio scolastico nazionale hanno diritto all'uguaglianza di trattamento, anche economico, indipendentemente dalle istituzioni che decidono di frequentare. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in misura pari al 100 per cento, nell'intera fase dell'istituzione dell'obbligo, ed in misura non inferiore al 70 per cento, nella istruzione non obbligatoria, del costo medio per alunno di scuole statali dello stesso livello. Tali interventi sono finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole paritarie alle stesse condizioni economiche previste per le corrispondenti scuole statali, nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate. Gli interventi economici di cui al presente comma potranno essere erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in

vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo.

- \*1. 209.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

*14-bis.* Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio e all'istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dalla presente legge, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari. Gli studenti che usufruiscono del servizio scolastico nazionale hanno diritto all'uguaglianza di trattamento, anche economico, indipendentemente dalle istituzioni che decidono di frequentare. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in misura pari al 100 per cento, nell'intera fase dell'istituzione dell'obbligo, ed in misura non inferiore al 70 per cento, nella istruzione non obbligatoria, del costo medio per alunno di scuole statali dello stesso livello. Tali interventi sono finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole paritarie alle stesse condizioni economiche previste per le corrispondenti scuole statali, nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate. Gli interventi economici di cui al presente comma potranno essere erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo.

- \*1. 325.** Giovanardi, Follini.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

14-bis. Agli oneri derivanti dell'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

**1. 326.** Giovanardi, Follini.

*Sopprimere i commi 15 e 16.*

**1. 169.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 15.*

**1. 30.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

15. All'onere complessivo di lire 300 miliardi derivante dai commi 9 e 10 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione

**1. 294.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 15, sostituire le parole: 347 miliardi con le seguenti: 417 miliardi.*

*Conseguentemente, sostituire le parole da: 327 miliardi fino a: 20 miliardi con le seguenti: 377 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 40 miliardi.*

**1. 210.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Sopprimere i commi 16 e 17.*

**1. 170.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi, Cangemi, Bonato, Vendola, Boghetta, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Sopprimere il comma 16.*

**1. 31.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dei commi 9 e 10, pari a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 295.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: dei commi 9, 10, 11 e 12 con le seguenti: del comma 12.*

**1. 211.** Bono, Napoli, Aloï.

*Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole:* 10, 11.

- 1. 15.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi *con le seguenti:* 750 miliardi per l'anno 2000 e lire 800 miliardi.

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole:* 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi *con le seguenti:* 650 miliardi per il 2000 e 630 miliardi.

- 1. 212.** Bono, Napoli, Aloï.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi *con le seguenti:* 300 miliardi per l'anno 2000 e lire 350 miliardi.

*Conseguentemente, al medesimo periodo:*

*sostituire le parole:* 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi *con le seguenti:* 150 miliardi per il 2000 e lire 100 miliardi.

*sostituire le parole:* 130 miliardi *con le seguenti:* 150 miliardi.

- 1. 213.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

16-bis. In attesa che il Ministero individui gli *standard* di qualità per la scuola statale e la scuola paritaria non statale, le scuole legalmente riconosciute saranno finanziate in base ai corsi completi funzionanti e alle classi collaterali autorizzate dai provveditori agli studi.

- 1. 214.** Bono, Napoli, Aloï.

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

17. Gli interventi economici di cui ai commi 12, 13 e 14 potranno essere erogati con gradualità a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo.

- 1. 296.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Se-stini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

18. Con la presente legge, lo Stato si impegna, con successivi interventi di finanziamento straordinario da prevedere annualmente in sede di programmazione economica, a dare progressivamente completa attuazione a quanto disposto dall'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.

- 1. 297.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Se-stini.

*Aggiungere, in fine, i seguenti articoli:*

#### ART. 2.

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le rappresentanze all'interno del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono integrate, al fine di assicurare la effettiva presenza paritaria di tutte le componenti comunque interessate al sistema scolastico nazionale integrato, prevedendo anche la partecipazione delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

#### ART. 3.

1. È riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale, il diritto di scegliere

liberamente l'istituzione scolastica ed educativa presso la quale iscriversi o iscrivere i propri figli.

2. Le scuole paritarie ricevono annualmente un contributo statale, denominato «buono-scuola», erogato in ragione del costo unitario per alunno iscritto alla scuola, determinato statisticamente attraverso una media nazionale per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario immediatamente precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno immediatamente precedente, aumentato del tasso programmatico di inflazione.

3. L'ammontare del «buono-scuola» è stabilito annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo.

4. L'erogazione del «buono-scuola» è subordinata alla effettiva frequenza degli alunni alla classe cui sono iscritti.

5. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie, di cui al comma 2, previa attestazione della frequenza degli alunni, sono accreditate presso le singole scuole entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

6. L'iscrizione degli alunni presso le istituzioni scolastico-educative paritarie è soggetta all'applicazione delle tasse previste per le iscrizioni e al versamento di una quota integrativa, per quanto non coperto dall'intervento statale, e nella misura stabilita da ogni singola istituzione scolastica.

7. Per gli alunni meritevoli che abbiano riportato allo scrutinio finale la votazione di otto decimi in tutte le materie, l'ammontare del «buono-scuola» è aumentato fino alla completa copertura dell'intera retta scolastica. Analoga procedura è attuata per gli alunni portatori di *handicap*.

8. Le donazioni e i lasciti destinati alle istituzioni scolastico-educative del sistema

pubblico integrato, purché debitamente documentati, sono esenti da imposte e sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi degli articoli 10 e 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

9. Le scuole paritarie, entro il mese di novembre di ogni anno, devono pubblicare il bilancio preventivo dell'anno scolastico in corso e consuntivo dell'anno scolastico precedente, debitamente approvati dagli organi collegiali d'istituto competenti. Tali bilanci sono predisposti sulla base dello schema unificato previsto nel regolamento di cui al comma 19.

10. L'intervento statale di cui al presente articolo è attuato in modo graduale ed è determinato in misura pari al:

a) 50 per cento del costo per alunno della scuola statale per il primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) 60 per cento per il secondo anno;

c) 80 per cento per il terzo anno;

d) 90 per cento per il quarto anno;

e) 100 per cento per il quinto anno.

11. In attesa della totale e definitiva attuazione della presente legge, le convenzioni in atto, che prevedono oneri a carico dei comuni a favore di scuole materne non statali, conservano la loro efficacia nei limiti degli interventi diversi ed eccedenti i contributi di cui al presente articolo.

12. Le convenzioni in atto tra il Ministero della pubblica istruzione e le scuole parificate conservano la loro efficacia, nei limiti degli interventi eccedenti il contributo di cui al presente articolo.

**1. 01.** Napoli.